

È utile richiamare al riguardo le testuali parole del venditore: *“previa una sua telefonata per prendere appuntamento presso la nostra officina, le rammento inoltre due cose fondamentali, la prima che non è lei che può decidere i tempi (quindici giorni) legalmente questa è una cosa inesistente, la seconda è che le spese per portare il suo veicolo presso la nostra sede non possono essere a carico nostro, non so chi le ha suggerito questa enorme sciocchezza. La legge che regola la garanzia legale dice che il venditore è tenuto alla sistemazione di eventuali difetti pregressi tutto il resto sono panzane”*.

Nelle condizioni di garanzia previste dal venditore si legge inoltre: *“le vetture sostitutive, i recuperi, le soste e tutta la manodopera inerente a qualsiasi lavoro effettuato, sono a carico dell'acquirente”*.

Questa clausola è nulla perché prevede delle condizioni di garanzia più sfavorevoli rispetto a quelle assicurate al compratore dalla legge (codice del consumo).

A confermare la nostra asserzione, l'art. 143 del codice del consumo prevede: *“I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice”*.

Quali sono i diritti attribuiti dal codice al consumatore riguardo alle spese inerenti gli interventi di riparazione e/o sostituzione in garanzia?

Art. 130 co. 2 e co. 6 codice del consumo: **2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione [...] ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto [...] 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la manodopera e per i materiali.**

Ovviamente non potrà parlarsi di *spedizione* di un'autocaravan, ma in ogni caso ci sono delle spese per il trasferimento della stessa, spese talvolta particolarmente rilevanti considerato che la sede del venditore potrebbe essere a centinaia di chilometri di distanza dal domicilio del compratore.

Difetti pregressi

Il venditore ritiene - del tutto arbitrariamente - di dover rispondere dei soli *difetti pregressi* (pregressi rispetto a cosa?).

A fronte dell'infondata presunzione vantata dal venditore si precisa che il codice del consumo ha introdotto il concetto di difetto di conformità al contratto, superando i limiti della nozione civilistica di “vizio” ed ampliando il regime di tutela del compratore:

- **il venditore è dunque responsabile per qualsiasi difetto di conformità, indipendentemente dalla rilevanza o natura dello stesso, che si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene;**
- **nel caso di vendita dell'usato il termine di due anni può essere ridotto ad uno;**
- il compratore, invece, decade dai diritti di garanzia per difetti di conformità, se non denuncia questi al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato;
- salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità (art. 132 codice del consumo).

Nel caso di specie deve ritenersi che i difetti denunciati dal compratore siano a tutti gli effetti dei difetti di conformità al contratto a fronte dei quali il compratore può legittimamente pretendere interventi di riparazione e/o sostituzione.

Il venditore aveva peraltro rassicurato il compratore sul fatto che l'autocaravan era in *buone condizioni* e che alcune irregolarità - immediatamente rilevate e denunciate dal compratore (il motore *borbottava* con alimentazione a Gpl, lo sportello interno difettoso sarebbe stato sistemato...) - sarebbero state risolte al momento della consegna.

In realtà il venditore non ha provveduto in tal senso, né il compratore è stato messo nella condizione di esaminare adeguatamente l'autocaravan al momento della consegna, anzi si è visto - in definitiva - costretto ad acquistare l'autocaravan *vista e piaciuta*: basti pensare al fatto che alla consegna, l'autocaravan non era stata rifornita di Gpl come preventivamente promesso dal venditore, cosicché il compratore non ha potuto verificare se lo strano *borbottare* del motore fosse dovuto al fatto che l'autocaravan era in riserva o piuttosto al fatto che il motore era difettoso.

Se è vero, dunque, che c'è un onere di controllo da parte del compratore, altrettanto vero è che il venditore deve fornire la prova di aver consentito l'esame dell'autocaravan.

Si rileva inoltre che se è vero che i veicoli usati godono della garanzia legale (cioè prevista dal codice del consumo) limitatamente ai difetti non derivati dall'uso normale della cosa, è ragionevole insistere: